COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE - MARINA MERCANTILE - POSTE E TELECOMUNICAZIONI

87.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 GIUGNO 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIROLAMO LA PENNA**

INDICE

PAG.

Proposta di legge (Discussione e rinvio):

FAUSTI ed altri: Ulteriori norme per la disciplina della costruzione, circolazione e sosta delle auto-caravans (1437) 3

LA PENNA GIROLAMO, *Presidente* 3, 4, 5

BECCHETTI ITALO, *Relatore* 5

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 11.

GIUSEPPE PERNICE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione della proposta di legge Fausti ed altri: Ulteriori norme per la disciplina della costruzione, circolazione e sosta delle autocaravans (1437).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Fausti, Russo Ferdinando e Becchetti: « Ulteriori norme per la disciplina della costruzione, circolazione e sosta delle auto-caravans ».

Ricordo che nella seduta del 16 aprile la Commissione aveva deliberato di richiedere il trasferimento del progetto di legge in sede legislativa, trasferimento che è stato concesso.

Ricordo altresì che in data 30 aprile 1986 la I Commissione affari costituzionali ha deliberato di esprimere parere favorevole.

Do nuovamente lettura del testo predisposto dal relatore ed esaminato in sede referente:

ART. 1.

Sono soggetti alle norme della presente legge i veicoli a motore di cui al primo comma, lettere *f*) e *l*) dell'articolo 26 del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal terzo comma della legge 10 febbraio 1982, n. 38, definiti « auto-caravans ».

ART. 2.

Ai fini della applicazione delle ordinanze emanate dagli enti proprietari o gestori di strade, autostrade o suoli demaniali o comunali, soggetti a pubblico passaggio, ai sensi degli articoli 3 e 4 del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, di cui al precedente articolo 1, e della legge 10 febbraio 1982, n. 38, le auto-caravans debbono essere considerate come ogni altro autoveicolo, indipendentemente dalle loro caratteristiche di alloggio.

ART. 3.

La regolamentazione prevista dal testo unico sulla disciplina della circolazione stradale di cui al precedente articolo 1 per tutte le categorie di autoveicoli in materia di accesso, circolazione e sosta è estesa anche alle auto-caravans.

Nelle aree urbane, il comune, in aggiunta ai poteri previsti dai successivi articoli 8 e 9, può stabilire particolari limitazioni per motivi di protezione dell'ambiente.

In tal caso il comune deve riservare alle auto-caravans zone di sosta in misura non inferiore al 10 per cento della superficie globalmente destinata a parcheggio.

ART. 4.

Il Ministro dei trasporti, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, emana norme da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale* intese a determinare, sulla base del decreto ministeriale 16 giugno 1983, i criteri tecnici per la costruzione, gli equipaggiamenti ed i dispositivi di sicu-

rezza che le auto-caravans debbono possedere in relazione alla loro destinazione abitativa e veicolare.

ART. 5.

Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i ministri dei trasporti e del turismo, d'intesa con le ragioni, determina, con propri decreti, i criteri per la realizzazione di impianti per i servizi igienico-sanitari sulle strade e sulle autostrade nelle aree di sosta delle auto-caravans.

Ogni impianto deve essere indicato da un apposito simbolo che assumerà valore ufficiale.

Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i ministri della sanità e dell'ambiente, fissa, con propri decreti, le caratteristiche dei liquidi e delle materie chimiche impiegate nel trattamento dei residui organici liquidi e delle materie chimiche impiegate nel trattamento dei residui organici fatti defluire negli scarichi dei servizi previsti dal primo comma.

È vietato lo scarico al di fuori degli impianti di cui al primo comma.

I contravventori saranno puniti con sanzioni amministrative, applicate dai prefetti, del pagamento di una somma variante da un minimo di lire 10.000 a un massimo di lire 500.000.

ART. 6.

I campeggi e le aree di sosta pubbliche e private devono essere dotati di punti di scarico secondo le norme del precedente articolo. Il relativo servizio deve essere fornito anche se l'auto-caravan non sosta nello stesso campeggio. Le tariffe del servizio vengono fissate, d'intesa con le regioni, dal Comitato provinciale prezzi. È fatto obbligo al campeggio di fornire il servizio di scarico entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 7.

Trascorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le norme di cui agli articoli precedenti, per quanto riguarda gli effluenti luridi, si applicano anche agli autobus ed agli altri veicoli dotati di WC interno. Gli autobus non possono servirsi degli scarichi dei campeggi.

ART. 8.

Ad eccezione della permanenza nei campeggi e nelle aree ricettive organizzate, la sosta delle auto-caravans è limitata:

a) nei centri urbani: conformemente alle norme previste per le autovetture o autobus;

b) fuori dai centri urbani: nelle zone pubbliche previste dalle autorità competenti, a quarantotto ore, similmente agli altri autoveicoli o autobus;

c) nelle aree demaniali marittime, fluviali o lacunari, a settantadue ore, similmente agli altri autoveicoli o autobus.

I comuni possono deliberare, con i criteri di cui all'articolo 4 del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, di cui al precedente articolo 1, la istituzione di aree di parcheggio – a tempo determinato – esclusivamente riservate alla sosta e al ricovero delle auto-caravans.

Il Prefetto, il Presidente dell'Amministrazione provinciale, il Comandante militare o delle Capitanerie di porto possono, per motivi di pubblica sicurezza, di pubblico interesse o di difesa nazionale, applicare misure più restrittive a tutti gli autoveicoli di cui alle lettere *a*), *b*) ed *f*) del primo comma dell'articolo 26 del testo unico, sulla disciplina della circolazione stradale di cui al precedente articolo 1.

ART. 9.

Gli enti locali fissano i criteri per la determinazione dei costi di parcheggio e per la relativa riscossione nelle aree di cui al secondo comma del precedente articolo 8.

ITALO BECCHETTI, *Relatore*. Rispetto al testo da me predisposto, sono pervenute dalle varie associazioni rappresentative dei campeggiatori e dei costruttori di caravans ulteriori proposte di modifica, alcune delle quali fra di loro contrastanti in relazione ai diversi interessi rappresentati. Sarebbe quindi opportuno, dopo una preliminare valutazione di alcune delle più importanti questioni riproposte, pervenire ad un testo che tenga conto anche di queste ulteriori indicazioni.

Alcune delle modifiche proposte hanno interesse marginale, nel senso che costituiscono solo una precisazione rispetto al testo al nostro esame.

Propongo, pertanto, di sostituire l'articolo 2 con il seguente: « Ai fini della applicazione delle ordinanze o degli altri provvedimenti emanati dagli enti proprietari o gestori di strade, autostrade o suoli demaniali o comunali, soggetti a pubblico passaggio, ai sensi degli articoli 3 e 4 del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, di cui al precedente articolo 1, e della legge 10 febbraio 1982, n. 38, le auto-caravans sono considerate come ogni altra autovettura, indipendentemente dalle loro caratteristiche di alloggio ».

Per quanto riguarda l'articolo 3, propongo di sostituirlo con il seguente:

« La regolamentazione prevista dal testo unico sulla circolazione stradale in generale per le autovetture in materia di accesso, circolazione, sosta e parcheggio è estesa anche alle autocaravans.

Nelle aree urbane, il comune, in aggiunta ai poteri previsti, dai successivi articoli 8 e 9, può stabilire particolari limitazioni per motivi di protezione dello ambiente esclusivamente all'interno dei centri storici o delle zone vincolate ai sensi della legge n. 1089/1939, purché estese anche alle autovetture.

In tal caso il Comune deve riservare alle autocaravans zone di sosta in misura non inferiore al 10 per cento della superficie globalmente destinata a parcheggio, distribuite in modo uniforme fra tutte le aree destinate a parcheggio non oggetto della limitazione di cui al comma precedente ».

Per quanto riguarda, invece, l'articolo 4, propongo di aggiungere dopo le parole « 16 giugno 1983 », le seguenti: « le caratteristiche tecniche delle autocaravans devono essere conformi alle prescrizioni dettate in materia dagli articoli 2 e seguenti della legge 20 febbraio 1982, n. 38, ed a quelle emanate dal ministro dei trasporti in applicazione di detta legge ».

Mi riservo di presentare ulteriori emendamenti relativi ad altri aspetti del provvedimento.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di rimettere ad un gruppo di lavoro informale, coordinato dal relatore, l'esame degli emendamenti.

(*Così rimane stabilito*).

Il seguito dell'esame del provvedimento è pertanto rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO